



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORIGINALE

UFFICIO: ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 812 DEL 29/12/2017

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA UN CONSIGLIERE COMUNALE PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSILIARI, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONI CONSILIARI E COMMISSIONE ELETTORALE (ART. 84, C.3 DEL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

Premesso che l'art. 84, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *“agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*.

Vista la richiesta di un consigliere comunale, acquisita al Protocollo Generale il 12/12/2017 al n. 38529, con la quale lo stesso, in qualità di amministratore residente fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, chiede il rimborso delle sole spese di viaggio per raggiungere il Comune di Monselice al fine di partecipare alle sedute degli organi assembleari di cui all'art. 84, c. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che al fine di poter raggiungere il Comune di Monselice per svolgere il proprio mandato consiliare, il consigliere comunale, residente fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, ha la necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto, in quanto a causa dell'inconciliabilità degli orari in cui si svolgono gli impegni istituzionali i mezzi pubblici (treno, autobus, pulman) non sono generalmente disponibili;

Considerato che parte dell'attività istituzionale politico – amministrativa dei consiglieri comunali, consiste anche nella partecipazione a Conferenze dei Capigruppo, riunioni di commissioni consiliari permanenti, riunioni di Consiglio Comunale le cui sedute si svolgono prevalentemente in orario serale e notturno;

Preso atto degli orientamenti giurisprudenziali di alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti, dai quali emerge che:

- a) “è precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica, commisurata a 1/5 del prezzo di un litro di benzina, ferma restando la possibilità per l'ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti 'per i soli casi di utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione sulla base del parametro degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto” (in termini sezione Emilia – Romagna n. 208/2013 e sezione Campania n. 21/2013, sezione Lazio 4/2012) – (Corte dei Conti – Sez. controllo Piemonte – Deliberazione 20/11/2013, n. 390)
- b) “ ... in ordine al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori - in caso di utilizzo del mezzo proprio - per la partecipazione delle sedute dei rispettivi organi assembleari, non sia applicabile il

comma 13 dell'art. 77 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 secondo il quale 'Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali é, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina". Il criterio dell'effettività della spesa oggetto di rimborso che esclude ogni forfettizzazione.....Peraltro, anche nelle ipotesi delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori del capoluogo dell'ente per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, resta valido il principio affermato dalla giurisprudenza contabile inerente il criterio di rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio che *'dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa...e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto..... Quanto sopra al fine di evitare rischi '....del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi)....'* - (Corte dei Conti Sez. reg. di Controllo Emilia Romagna – Deliberazione n. 65/2015/PAR);

Considerato che il Consigliere Comunale, ai fini del rimborso delle spese sostenute, ha dichiarato di aver utilizzato per l'espletamento del proprio mandato consiliare, per raggiungere il Comune di Monselice, la propria autovettura;

Rilevato dal sito GOOGLE MAPS che il percorso stradale più breve per raggiungere la sede municipale di Monselice, partendo dall'abitazione del consigliere, è di Km 37 comprensivi dei viaggi di andata e ritorno;

Ritenuto quindi di dover applicare, per la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio con mezzo proprio ex art. 84 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, sostenute dal consigliere comunale, il criterio *"..degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.."* secondo orientamenti giurisprudenziali di diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti e al fine del rispetto del principio di contenimento della spesa previsto dal D.L. n. 78/2010;

Riscontrato altresì, che dalle tariffe vigenti del servizio di linea BUSITALIA, tragitto Monselice – Padova e Padova – comune di residenza del consigliere (in quanto non esiste al momento una tratta diretta Monselice – comune di residenza del consigliere) aggiornate al mese di dicembre 2015, il costo del biglietto di sola andata per tratta da Km 30,01 a km 42 con corsa semplice è di € 4,60 (come risulta da tariffario depositato agli atti) e considerato che nell'ipotesi di utilizzo del mezzo pubblico la distanza da percorrere è di complessivi km 70 (Comune di residenza del consigliere-Padova-Monselice andata e ritorno) e che il costo complessivo dei biglietti di andata e ritorno è di € 4,60 X 2 = € 9,20;

Visto l'elenco riepilogativo delle presenze alle sedute consiliari, alle sedute delle commissioni consiliari, alle sedute della commissione elettorale comunale e alle conferenze dei capigruppo per gli anni 2016 – 2017, effettuate dal consigliere comunale e il relativo prospetto di calcolo depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così previsto dagli artt.147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e 8 comma 2 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 23/01/2013.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale vigente;

Con i poteri conferiti dalla Legge e dallo Statuto Comunale

DETERMINA

1. Di rimborsare, per le motivazioni in premessa riportate, al consigliere richiedente le spese di viaggio sostenute per l'espletamento del mandato consiliare nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, la cui quantificazione, determinata in € 496,80, è dettagliata nel prospetto allegato sub A);

Comune di Monselice

2. Di imputare la spesa complessiva di € 496,80= al cap. 45 previsto per "Indennità di funzione amministratori e di presenza consiglieri comunali" del bilancio 2017;

3. Di liquidare e corrispondere per le motivazione sopra esposte al consigliere comunale, la somma di € 496,80, con la precisazione che la spesa è immediatamente esigibile;

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio contabilità per i provvedimenti di competenza.

Si attesta la regolarità e la completezza dell'istruttoria relativa al presente provvedimento.

Monselice, li 29.12.2017

Il Responsabile del Procedimento
dott. Grapeggia Luigi



Il Dirigente
dott. Montin Maurizio

VISTO: per la regolarità contabile/per l'attestazione della copertura finanziaria.

Monselice li 29/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Reg. N. 616

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal 3 MAG 2018 fino al 18 MAG 2018

Monselice, li 3 MAG 2018

IL MESSO COMUNALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PRESENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

CONFERENZE CAPIGRUPPO ANNO 2016

17/05/2016
07/09/2016
25/10/2016
03/11/2016
20/12/2016

TOTALE N. 5 presenze

CONFERENZE CAPIGRUPPO ANNO 2017

20/07/2017
25/07/2017
20/09/2017
31/10/2017
19/12/2017

TOTALE N. 5 presenze

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2016

dal 25/02/2016 al 27/12/2016

Totale n. 6 presenze

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2017

dal 09/03/2017 al 28/12/2017

Totale n. 4 presenze

COMMISSIONE TEMPORANEA ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 03/08/2017

dal 17/10/2017 al 12/12/2017

Totale n. 4 presenze

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2016

CEC DEL 26/01/2016 - CEC DEL 24/03/2016 – CEC DEL 12/11/2016

Totale n. 3 presenze

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2017

CEC DEL 17/01/2017 E CEC DEL 29/09/2017

Totale n. 2 presenze

SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016

dal 01/01/2016 al 29/12/2016

Totale n. 15 presenze

SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017

dal 07/03/2017 al 29/12/2017

Totale n. 10 presenze**Presenze complessive n. 54 x 9,20 € (costo del biglietto andata e ritorno autobus) = TOTALE € 496,80**